



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 44 del 04/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2093/4/16 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA SU RICORSO N. 929/2014 R.G.R. AVV. GIANCARLO BIAZZO / COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

CHE con ricorso trasmesso a questo Ente in data 20.05.2014, l'avv. Giancarlo Biazzo impugnava, avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di €. 216,81 a titolo di TARSU iscritta a ruolo dal Comune di Ragusa per l'anno 2012, chiedendone l'annullamento;

CHE il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente nel giudizio, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, con deliberazione di G.M. n. 33 del 20.01.2016; il giudizio veniva iscritto al numero 929/2014 R.G.R.;

CHE con sentenza civile n. 2093/4/16 del 28.11.2017, notificata in forma esecutiva in data 12.01.2018, con specifica a margine, la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso, condannando il Comune di Ragusa al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in €. 120,00 oltre contributo unificato ed accessori di legge;

ATTESO che la suddetta sentenza è stata notificata il 12.01.2018 munita di titolo esecutivo, per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzione e pertanto danni

gravi e certi all'Ente, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute all'avv. Giancarlo Biazzo;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): *“nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”*;

DATO ATTO che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 12.01.2018);

VISTA la pec del 25.01.2018, con la quale l'avv. Giancarlo Biazzo ha trasmesso le coordinate bancarie per la liquidazione della sentenza;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa prima citata, la complessiva somma di €. 232,09 così distinta: €. 120,00 spese di giudizio, €. 18,00 spese generali, €. 5,52 C.P.A., €. 31,57 IVA 22%, €. 30,00 rimborso contributo unificato, €. 21,00 diritti di segreteria, €. 6,00 costo notifica sentenza, somma da accreditare sul c.c. bancario dell'avv. Giancarlo Biazzo in allegato;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa 2093/4/16 del 28.11.2017, notificata in forma esecutiva in data 12.01.2018, la complessiva somma di €. 232,09 così distinta: €. 120,00 spese di giudizio, €. 18,00 spese generali, €. 5,52 C.P.A., €. 31,57 IVA 22%, €. 30,00 rimborso contributo unificato, €. 21,00 diritti di segreteria, €. 6,00 costo notifica sentenza;

2) imputare l'importo complessivo di €. 232,09 al capitolo 1230, “spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento ed accessori”, Bil. 2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002, PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) liquidare la somma complessiva di €. 232,09 all'avv. Giancarlo Biazzo, da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato;

4) dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 12.01.2018);

5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento commesso con la superiore liquidazione, con emissione di pagamento entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, e quindi entro il 12 maggio 2018;

Ragusa, 04/05/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale